

SENTENZA C. COST. N. 190 DEL 15 GIUGNO 2011

Impatto sulla ripartizione delle competenze
Stato – Regioni

GIUDIZIO LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE	<p>Legge Regione Lombardia 11 settembre 2010, n.16 <i>(Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2010/2011, ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n.3 (Legge quadro sulla cattura dei richiami vivi))</i></p> <p>Legge Regione Toscana 6 ottobre 2010, n.50 <i>(Disciplina dell'attività di cattura di uccelli da richiamo appartenenti alle specie cacciabili per l'anno 2010 ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n.157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)) e dell'articolo 34 della legge regionale 12 gennaio 1994, n.3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n.157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"))</i></p>
MATERIA	<ul style="list-style-type: none">• Caccia
LIMITI VIOLATI	<ul style="list-style-type: none">• Art.117, primo comma) Cost. "vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario"
RICORRENTE	Stato
RESISTENTE	Regioni Lombardia e Toscana

<p>DECISIONE</p>	<p>La Corte ha dichiarato fondata la questione in riferimento all'art.117, primo comma Cost. (vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario), in quanto la normativa regionale censurata non ha osservato l'obbligo della puntuale ed espressa indicazione della sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE (oggi art. 9 della direttiva 2009/147/CE). Per la richiamata normativa, <u>la deroga al divieto generale di cacciare le specie protette</u> è consentita agli Stati membri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti (sentenza 266 del 2010); • in presenza di una motivazione che faccia riferimento esplicito e adeguatamente circostanziato alla sussistenza di tutte le condizioni prescritte dall'art.9, paragrafi 1 e 2 della direttiva 79/409/CEE (Corte di giustizia CE, 8 giugno 2006, causa C-118/94). <p>Nella sentenza viene rilevato che la legge regionale della Lombardia n.16 del 2010 omette qualsiasi cenno in ordine alla sussistenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla direttiva, mentre la legge regionale della Toscana n.50 del 2010, ai sensi della quale “non esiste al momento altra condizione soddisfacente a fronte delle richiesta pervenute se non quella del metodo delle catture”, non chiarisce perché una campagna di allevamento in cattività, tempestivamente promossa e realizzata, non sia idonea a fornire il fabbisogno necessario di richiami vivi, in tal modo costituendo valida alternativa alla cattura dei medesimi.</p>
<p>IMPATTO SULLA RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE NORMATIVE</p>	<p>Vengono riconfermati, nei confronti di tutta la normazione nazionale e regionale, i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario come da norme interposte idonee a fornire il parametro della costituzionalità.</p>